

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 27 marzo 2014 (procedimento R 1200/2013-5), relativo a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia e l'Accelerate s.a.l.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 27 marzo 2014 (procedimento R 1200/2013-5) è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.*
- 2) *L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Federación Nacional de Cafeteros de Colombia*

(¹) GU C 253 del 4.8.2014

Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — KV/EACEA**(Causa T-484/15)**

(2015/C 371/28)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: KV (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione EACEA/MH/OG/OKRAPF15D013150 del Capo Unità dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativa al finanziamento dell'accordo n. 519177-LLP-1-2011-1-GR-KA3-KA3NW con riferimento al progetto «Facilitare e promuovere la competenza digitale mediante un progetto di volontariato»;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione

- La decisione impugnata è inficiata da un manifesto errore di valutazione nella distinzione tra servizio «abituale» e «aggiuntivo» fornito dai soci/dagli azionisti della ricorrente durante il progetto di cui trattasi, in quanto l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha manifestamente non tenuto in considerazione la natura dei servizi forniti dai soci, la volontà manifesta dell'assemblea generale della ricorrente di affrontare e disciplinare tali servizi, poiché ha ritenuto che essi costituissero una categoria separata che non rientrava nelle disposizioni degli Statuti, e la circostanza che i servizi forniti dai soci nel progetto di cui trattasi soddisfano tutti i requisiti della decisione summenzionata dell'assemblea generale.

2. Secondo motivo, vertente su un secondo manifesto errore di valutazione

- La decisione impugnata è affetta da un manifesto errore di valutazione per quanto riguarda la motivazione della decisione in merito al vincolo di subordinazione tra i soci/gli azionisti e la ricorrente, la sussistenza del quale era chiaramente dimostrata dagli elementi di prova forniti all'EACEA.

Impugnazione proposta il 26 agosto 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 giugno 2015, causa F-5/14, CX/Commissione

(Causa T-493/15 P)

(2015/C 371/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Altra parte nel procedimento: CX (Enghien, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del TFP del 18 giugno 2015 nella causa F-5/14, CX/Commissione;
- rinviare la causa dinanzi al TFP perché si pronunci sugli altri motivi del ricorso;
- riservarsi sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, relativo ai pareri medici prodotti nell'ambito di un procedimento disciplinare, e vertente sugli errori di diritto dovuti alla violazione (i) delle norme relative all'onere della prova, (ii) dell'allegato IX allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), (iii) dell'articolo 59 dello Statuto e (iv) delle norme sulle competenze del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP»).
2. Secondo motivo, relativo alla nozione di insieme di indizi concordanti, e vertente sulla mancata considerazione della portata degli obblighi in materia di assunzione della prova e su vizi di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore di diritto nell'interpretazione del principio di sollecitudine, avendo il TFP giudicato che, considerati gli elementi di prova di cui la Commissione disponeva al momento dell'emanazione della decisione contestata, essa aveva violato il proprio dovere di sollecitudine non convocando, per una terza data, il ricorrente in primo grado, in quanto, in primo luogo, i fatti perseguiti erano relativamente risalenti, in secondo luogo, il funzionario era assente per malattia e, in terzo luogo, il suo avvocato aveva declinato, una seconda volta, la convocazione.